Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0101(COD)

27.10.2025

EMENDAMENTI
12 - 261

Progetto di relazione
Alessandro Ciriani
(PE778.073v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0186 – C10-0069/2025 – 2025/0101(COD))

Emendamento 12
Damien Carême, Ilaria Salis, Estrella Galán

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un elenco dell'UE di paesi di origine sicuri pregiudica il diritto a una valutazione individuale delle domande di asilo, trasferisce ingiustamente l'onere della prova sui richiedenti e indebolisce le garanzie procedurali. La designazione automatica dei paesi candidati e l'inclusione di Stati con violazioni dei diritti umani ben documentate riflettono ragioni di opportunità politica anziché esigenze oggettive di protezione.

Emendamento 13
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 14
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Nel dicembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sul patto sulla migrazione e l'asilo, segnando un

importante passo avanti verso un quadro comune e globale per la gestione ordinata della migrazione nell'Unione. Tale accordo rafforza inoltre la dimensione esterna dell'Unione potenziando la cooperazione con i partner internazionali e i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 15
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) A norma del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], nel caso in cui un richiedente provenga da un paese di origine sicuro possono applicarsi norme specifiche. In particolare, l'esame della domanda dev'essere accelerato e, se il richiedente non è ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, uno Stato membro può esaminare nel merito la domanda con procedura di frontiera.	(1) A norma del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], nel caso in cui un richiedente provenga da un paese di origine sicuro possono applicarsi norme specifiche. In particolare, l'esame della domanda dev'essere accelerato e, se il richiedente non è ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, uno Stato membro può esaminare nel merito la domanda con procedura di frontiera. ***Il regolamento sulla procedura di asilo prevede inoltre la designazione di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 61 di detto regolamento.***
[3] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).	[3] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

Or. en

Emendamento 16
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) A norma del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], nel caso in cui un richiedente provenga da un paese di origine sicuro possono applicarsi norme specifiche. ***In particolare, l'esame della domanda dev'essere accelerato e, se il richiedente non è ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, uno Stato membro può esaminare nel merito la domanda con procedura di frontiera.***	(1) A norma del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], nel caso in cui un richiedente provenga da un paese di origine sicuro possono applicarsi norme specifiche.
[3] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).	[3] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

Or. en

Emendamento 17
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La designazione di un paese quale paese di origine sicuro deve rispettare rigorose salvaguardie. L'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo richiede una

valutazione, nell'ambito di un sistema democratico, dell'assenza di persecuzioni o danni gravi ai sensi del regolamento qualifiche, tenendo conto del funzionamento delle istituzioni e dello Stato di diritto.

Or. en

Emendamento 18
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) A norma dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento sulla procedura di asilo, tale valutazione deve tenere conto della legislazione e della sua applicazione pratica, del rispetto della convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del divieto di respingimento e della disponibilità di mezzi di ricorso efficaci, in linea con il principio di non respingimento sancito dal diritto dell'Unione e internazionale.

Or. en

Emendamento 19
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) L'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo riconosce che gruppi specifici, come le donne, le persone LGBTI, le persone con disabilità, le minoranze religiose o i

difensori dei diritti umani, possono essere esposti a rischi particolari. La loro situazione deve essere affrontata sia nella fase di designazione che in quella di applicazione, al fine di rispettare la Carta dei diritti fondamentali e i trattati internazionali in materia di diritti umani. Laddove ampie categorie di persone debbano essere escluse dalla designazione a causa di rischi sistemici, ciò rivelerebbe carenze generali che impediscono di designare il paese come sicuro. Il rispetto della dignità umana, delle minoranze e dello Stato di diritto richiede che i paesi con persecuzioni diffuse o costanti non siano così designati.

Or. en

Emendamento 20
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) Un controllo giurisdizionale efficace delle designazioni dei paesi di origine sicuri richiede che le fonti utilizzate nella valutazione siano trasparenti e accessibili, anche ai richiedenti, al fine di garantire la coerenza del processo decisionale e il diritto a un ricorso effettivo.

Or. en

Emendamento 21
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. È inoltre necessario superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Sebbene gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 22
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***È necessario rafforzare l'applicazione del*** concetto di paese di origine sicuro ***come strumento essenziale a sostegno del rapido*** esame ***di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. È inoltre necessario superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello***	(2) ***Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, il*** concetto di ***"***paese di origine sicuro***" costituisce un regime speciale di*** esame ***di natura eccezionale e, in quanto tale, deve essere interpretato e applicato in via restrittiva[1 bis]***.

dell'Unione. Sebbene gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.

[1 bis] ***CGUE, C-406/22, CV / Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, 4 ottobre 2024, paragrafi 47 e 70-71; C-404/17 A, 25 luglio 2018, paragrafo 25.***

Or. en

Emendamento 23
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È ***necessario*** rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro ***come*** strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. ***È inoltre necessario*** superare ***alcune*** divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***Sebbene*** gli Stati membri ***conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello***	(2) È ***opportuno*** rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro ***a livello dell'Unione, quale*** strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri ***in un elenco dell'Unione***. ***Tale elenco dovrebbe mirare a*** superare ***le*** divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***Al fine di garantire che tale elenco offra armonizzazione, agevoli la convergenza nelle procedure di***

nazionale paesi ***terzi*** diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione**,** tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.	***domanda e dissuada in tal modo anche i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e garantisca un approccio coerente nei confronti dei paesi di origine sicuri in tutti gli Stati membri,*** gli Stati membri ***non dovrebbero più essere nella posizione di mantenere elenchi nazionali paralleli di*** paesi ***di origine sicuri*** diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione**.** Tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.

Or. en

Motivazione

Per fornire un chiaro valore aggiunto a un elenco dell'UE di paesi di origine sicuri, garantire che l'approccio degli Stati membri a tali paesi sia coerente e armonizzato ed evitare pratiche divergenti che portino a differenze in continua espansione nel trattamento delle domande di asilo e dei relativi movimenti secondari, gli elenchi nazionali non dovrebbero più essere utilizzati una volta creato un elenco europeo.

Emendamento 24
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. ***È inoltre necessario superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Sebbene*** gli Stati membri	(2) È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. ***Dato che*** gli Stati membri ***conservano*** la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare ***come sicuri*** a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a

conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe ***garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli*** Stati membri ***nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro***.

livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione ***non*** dovrebbe ***incidere sui diritti degli*** Stati membri. ***Al contrario, può sottolineare l'importanza dell'uniformità delle azioni degli Stati membri.***

Or. fi

Emendamento 25
Jadwiga Wiśniewska, Mariusz Kamiński, Joachim Stanisław Brudziński, Maciej Wąsik

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. È inoltre necessario superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***Sebbene*** gli Stati membri ***conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare*** a livello nazionale paesi terzi ***diversi da quelli designati*** paesi di origine sicuri a livello dell'Unione***,*** tale designazione comune a livello dell'Unione ***dovrebbe*** garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.	(2) È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. È inoltre necessario superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri ***al fine di razionalizzare le procedure di asilo e di rimpatrio e quindi contrastare le crisi migratorie, in particolare in caso di un afflusso massiccio di richiedenti da paesi sicuri***. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Gli Stati membri ***possono decidere in maniera indipendente*** a livello nazionale ***in merito al riconoscimento di*** paesi terzi ***quali paesi sicuri, andando oltre l'elenco dei*** paesi di origine sicuri a livello dell'Unione***.*** Tale designazione comune a livello dell'Unione ***mira a*** garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di

origine è designato come sicuro.

Or. pl

Emendamento 26
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. ***È inoltre necessario superare alcune*** divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri**.** È ***pertanto*** opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Sebbene gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.	(2) È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. ***Poiché persistono*** divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri**,** è opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Sebbene gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.

Or. en

Emendamento 27
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La designazione di un paese di origine sicuro è uno strumento essenziale per garantire procedure rapide e prevedibili. Come confermato dai colegislatori nel patto sulla migrazione e l'asilo, il ricorso a tali procedure accelerate non modifica né riduce le salvaguardie e le garanzie sancite dal diritto dell'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali. Consentendo di decidere rapidamente in merito alle domande manifestamente infondate, la designazione consente di fornire protezione in modo più rapido a coloro che ne hanno realmente bisogno.

Or. en

Emendamento 28
Jadwiga Wiśniewska, Mariusz Kamiński, Joachim Stanisław Brudziński, Maciej Wąsik

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'elenco proposto è un elenco minimo e non esclusivo. Questo aspetto è di fondamentale importanza ai fini della sua applicazione, in quanto gli Stati membri dovrebbero potersi scambiare esperienze sulla base di un punto di riferimento comune, pur mantenendo la piena flessibilità e discrezionalità per quanto concerne la definizione di elenchi nazionali di paesi di origine sicuri.

Or. pl

Emendamento 29
Damien Carême

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La motivazione relativa alla modifica del regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non soddisfa i requisiti procedurali stabiliti sia dal diritto primario dell'UE che dall'articolo 61 del regolamento sulla procedura di asilo.

Or. en

Emendamento 30
Jadwiga Wiśniewska, Mariusz Kamiński, Joachim Stanisław Brudziński, Maciej Wąsik

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. I casi di richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri dovrebbero essere esaminati nell'ambito della procedura di domanda inammissibile, della procedura accelerata o della proposta procedura di asilo limitata, tenendo conto del fatto che i motivi per procedere in tal senso, di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, sono in genere soddisfatti nei casi di richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri.

Or. pl

Emendamento 31
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, il concetto di "paese di origine sicuro" costituisce un regime speciale di esame di natura eccezionale e, in quanto tale, deve essere interpretato e applicato in via restrittiva[1 bis].
	[1 bis] CGUE, C-406/22, CV / Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, 4 ottobre 2024, paragrafi 47 e 70-71; C-404/17 A, 25 luglio 2018, paragrafo 25.

Or. en

Emendamento 32
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quater) Conformemente al diritto di chiedere asilo ai sensi dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali, ogni domanda di protezione internazionale nell'Unione deve essere valutata individualmente e nel merito. L'applicazione del concetto di paese di origine sicuro compromette tale principio consentendo un esame accelerato delle domande basandosi sulla presunzione che esse siano verosimilmente infondate. Tali procedure comportano il rischio che le singole vulnerabilità, comprese quelle dei richiedenti con esigenze specifiche o provenienti da comunità emarginate, possano non essere adeguatamente

identificate. Inoltre, le procedure accelerate limitano le garanzie procedurali, compresi i tempi ridotti e l'accesso limitato all'assistenza legale e ad altre forme di sostegno.

Or. en

Emendamento 33
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 quinquies) Se uno Stato membro ha inserito un paese terzo nell'elenco dei "paesi di origine sicuri", qualsiasi organizzazione o persona interessata alla tutela dei diritti umani può presentare una denuncia alla Commissione se la designazione non è conforme al diritto dell'UE e internazionale. La Commissione dovrebbe esaminare la richiesta e adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità dello Stato membro. La Commissione dovrebbe anche esaminare tale questione di propria iniziativa. La Commissione dovrebbe informarne lo Stato membro interessato e sollecitarne le osservazioni. Entro un mese dall'inizio della valutazione, la Commissione dovrebbe decidere in merito alla compatibilità della qualifica di tale paese terzo come "sicuro" con il diritto dell'UE. Se il parere della Commissione è negativo, lo Stato membro dovrebbe revocare la misura in questione.

Or. en

Emendamento 34
Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Alessandro Zan, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.	(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale ***con le garanzie di cui al capo II del regolamento (UE) 2024/1348***, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti***, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose ed etniche, gli attivisti politici, gli apolidi e i giornalisti,*** possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave. ***Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati agli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.***

Or. en

Emendamento 35
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non ***può*** costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. ***Gli Stati membri possono applicare il concetto*** di paese di origine sicuro ***soltanto a condizione che*** il richiedente ***non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del*** concetto ***nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune*** categorie di richiedenti ***possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere*** un timore fondato di essere perseguitate o ***corrano*** un rischio effettivo di subire un danno grave.	(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non ***dovrebbe*** costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. ***Il presupposto*** di paese di origine sicuro ***si dovrebbe applicare solo in seguito ad esame individuale della domanda di asilo e solo dopo che*** il richiedente ***abbia potuto accedere all'intera gamma di servizi e risorse messe a disposizione di tutti i richiedenti nell'ambito della procedura di asilo, compresi un colloquio individuale adeguato, l'assistenza legale, un servizio di traduzione, una sistemazione sicura e l'accesso a eventuali procedure di ricorso. Tale*** concetto ***non dovrebbe mai essere applicato alle*** categorie di richiedenti ***che hanno*** un timore fondato di essere perseguitate o ***corrono*** un rischio effettivo di subire un danno grave. ***Tutte le domande dovrebbero essere esaminate in base alla situazione dei richiedenti nel paese terzo. Quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi – fondati sul genere, la razza, la religione, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la nazionalità, l'appartenenza a un particolare gruppo sociale o l'opinione o l'attività politica – per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso. Si dovrebbe inoltre prestare la dovuta attenzione ai richiedenti appartenenti a gruppi minoritari qualora l'onere della prova possa violare la loro dignità o metterli maggiormente a rischio***

di pericolo.

Or. en

Emendamento 36
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, ***non può costituire*** una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese ***e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale***. Gli Stati membri ***possono*** applicare il concetto di paese di origine sicuro ***soltanto a condizione che*** il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che ***in precedenza aveva dimora abituale in*** quel paese. ***L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.***	(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, ***costituisce*** una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Gli Stati membri ***sono tenuti ad*** applicare il concetto di paese di origine sicuro ***in tutti i casi in cui*** il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che ***ha avuto legami con*** quel paese ***(ad esempio, dimora abituale)***.

Or. sk

Emendamento 37
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro ***soltanto a condizione*** che il richiedente non possa fornire ***elementi*** che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide ***che in precedenza aveva dimora abituale in quel*** paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.	(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro ***in situazioni in cui ritengono che*** il richiedente non possa fornire ***prove giuridiche*** che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide ***e possa dimostrare che tale paese fosse il suo precedente*** paese ***di residenza***. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo ***e immediato*** di subire un danno grave. ***I richiedenti devono sempre essere in grado di dimostrare di avere validi motivi per temere persecuzioni o di essere esposti a un rischio reale di subire un danno grave.***

Or. fi

Emendamento 38
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.	(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può ***e non dovrebbe*** costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente***, avendo ricevuto un'opportunità effettiva nonché accesso a tutte le informazioni pertinenti necessarie a tal fine,*** non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.

Or. en

Emendamento 39
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a	(3) Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a

livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese ***e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale***. Gli Stati membri ***possono applicare*** il concetto di paese di origine sicuro ***soltanto*** a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.	livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Gli Stati membri ***applicano*** il concetto di paese di origine sicuro a condizione che il richiedente non possa fornire elementi ***reali e basati sui fatti*** che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.

Or. en

Emendamento 40
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Tutti i richiedenti dovrebbero aver diritto a un ricorso effettivo in caso di decisione negativa, così come a restare legalmente nel territorio in attesa dell'esito di tale ricorso.

Or. en

Emendamento 41

Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per quanto riguarda i paesi che hanno ottenuto lo status di Stati candidati all'adesione all'Unione, il trattato sull'Unione europea stabilisce le condizioni e i principi che deve rispettare qualsiasi paese che desideri diventare uno Stato membro. Tali criteri sono stati stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995. Essi riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'UE; e la capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione, tra cui la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'UE e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. Il Consiglio europeo riconosce a un paese lo status di paese candidato sulla base di un parere formulato dalla Commissione europea in seguito alla domanda del paese in questione di aderire all'Unione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo evidenzia che un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento qualifiche, né alcun rischio reale di danno grave quale definito

all'articolo 17 di tale regolamento. Il considerando della Commissione cerca di eludere tali requisiti.

Emendamento 42
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per quanto riguarda i paesi che hanno ottenuto lo status di Stati candidati all'adesione all'Unione, il trattato sull'Unione europea stabilisce le condizioni e i principi che deve rispettare qualsiasi paese che desideri diventare uno Stato membro. Tali criteri sono stati stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995. Essi riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'UE; e la capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione, tra cui la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'UE e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. Il Consiglio europeo riconosce a un paese lo status di paese candidato sulla base di un parere formulato dalla Commissione europea in seguito alla domanda del paese in questione di aderire all'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 43

Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per quanto riguarda i paesi che hanno ottenuto lo status di Stati candidati all'adesione all'Unione, il trattato sull'Unione europea stabilisce le condizioni e i principi che deve rispettare qualsiasi paese che desideri diventare uno Stato membro. Tali criteri sono stati stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995. Essi riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'UE; e la capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione, tra cui la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'UE e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. Il Consiglio europeo riconosce a un paese lo status di paese candidato sulla base di un parere formulato dalla Commissione europea in seguito alla domanda del paese in questione di aderire all'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 44
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si ***basa*** su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione ***tiene*** conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.	(5) La valutazione della situazione di paesi terzi si ***deve basare*** su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti***, nonché da organizzazioni non governative***. La valutazione ***dovrebbe tenere*** conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. ***Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 439/2010, tutte le informazioni raccolte e le analisi effettuate dall'Agenzia sui paesi di origine sicuri sono messe a disposizione del Parlamento europeo. In seguito alla conclusione della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-406/22, la legittimità della designazione di un paese come paese di origine sicuro costituisce una questione di diritto che deve essere riesaminata d'ufficio. Pertanto le fonti consultate ai fini della designazione di un paese di origine sicuro a livello dell'UE devono essere affidabili, aggiornate e trasparenti e dovrebbero essere accessibili agli organi giurisdizionali, ai richiedenti e ai loro rappresentanti.***
[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).	[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

Or. en

Emendamento 45
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La valutazione della situazione di ***altri*** paesi terzi si ***basa*** su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione ***tiene*** conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.	(5) La valutazione della situazione di paesi terzi si ***dovrebbe basare*** su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti***, nonché da organizzazioni non governative per i diritti umani***. La valutazione ***dovrebbe tenere*** conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. ***Le fonti su cui si basa la valutazione devono essere affidabili, aggiornate, trasparenti e accessibili, per un controllo adeguato.***

[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

Or. en

Emendamento 46
Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Alessandro Zan, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.	(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali ***governative e non governative*** pertinenti ***per i diritti umani***. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. ***Le fonti dovrebbero essere accessibili, trasparenti, affidabili e aggiornate. In linea con il regolamento (UE) 2021/2303, l'EUAA dovrebbe creare una banca dati accessibile al pubblico di tutte le informazioni utilizzate a sostegno dell'identificazione dei paesi che potrebbero essere presi in considerazione per l'eventuale designazione come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.***
[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).	[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

Or. en

Emendamento 47
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander

Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.	(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti***. Al fine di garantire efficienza e flessibilità, la Commissione non dovrebbe limitarsi a categorie predeterminate di fonti e dovrebbe mantenere la discrezionalità basando la sua valutazione sulle più appropriate e tempestive informazioni disponibili***. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. ***Le fonti dovrebbero essere affidabili e aggiornate.***
[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).	[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

Or. en

Motivazione

Aggiungere requisiti rigidi sulla natura delle fonti limiterebbe indebitamente la Commissione e potrebbe rallentare l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione dei paesi di origine sicuri. Scopo del presente considerando è garantire che le valutazioni possano basarsi sulle informazioni più pertinenti e aggiornate disponibili, mantenendo nel contempo la flessibilità

necessaria affinché la Commissione possa reagire rapidamente all'evoluzione delle circostanze. L'eccessiva formalizzazione rischia di ritardare le decisioni e di compromettere la credibilità e l'efficacia dello strumento.

Emendamento 48
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.	(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti***, che valutano la situazione delle persone a cui si applica il presente regolamento nel paese, compresi gli apolidi***. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. ***Tale valutazione si basa su fonti affidabili, verificabili e aggiornate ed è effettuata in modo trasparente.***
[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).	[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

Or. en

Emendamento 49
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La valutazione della situazione di ***altri*** paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.	(5) La valutazione della situazione di paesi terzi ***da designare come paesi di origine sicuri*** si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. ***Al fine di garantire il diritto a un ricorso effettivo e l'efficacia delle garanzie procedurali, le fonti citate dovrebbero essere affidabili, aggiornate e accessibili al pubblico.***
[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).	[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

Or. en

Motivazione

L'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo chiarisce che tutti i paesi terzi devono essere sottoposti al medesimo controllo per essere identificati come paesi di origine sicuri. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, deve essere garantito

un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione utilizzate per designare i paesi di origine sicuri. Il richiedente deve essere in grado di conoscere correttamente tali fonti di informazione. Dato che deve essere stilato un elenco dell'UE, ciò richiede che le fonti siano pubblicamente accessibili per garantire che tutti i richiedenti possano, se necessario, conoscere le fonti utilizzate.

Emendamento 50
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.	(5) La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui***, in particolare,*** quelle provenienti dagli Stati membri, ***o in alternativa*** dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.
[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).	[4] Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

Or. sk

Emendamento 51
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro si basa su fonti di informazione ufficiali e qualificate, valutate dalle autorità competenti, pertanto tali fonti non dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale nazionale. Infatti, fatta salva la designazione generale del paese terzo interessato come paese di origine sicuro, il controllo giurisdizionale nazionale dovrebbe limitarsi all'esame delle prove dettagliate fornite dal richiedente in merito alla sua situazione individuale specifica che giustificano, nel suo caso, l'inapplicabilità del concetto di paese di origine sicuro.

Or. en

Emendamento 52
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Nel valutare se un paese terzo possa essere considerato un paese di origine sicuro ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto del fatto che tale paese sia incluso in un elenco dell'Unione o nazionale di paesi terzi sicuri di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1348. L'inclusione di un paese in tale elenco può costituire un'indicazione pertinente della situazione generale dei diritti umani e della stabilità in tale paese.

Or. en

Emendamento 53
Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Alessandro Zan, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Qualora un paese designato come paese di origine sicuro non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 61 del presente regolamento, tale paese dovrebbe essere rimosso dalla designazione.

Or. en

Emendamento 54
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a norma del presente regolamento, a livello dell'Unione o in un elenco nazionale, sulla base di fonti affidabili e debitamente comprovate, rispecchia la situazione generale di tale paese e non è influenzata dalle circostanze individuali, che possono essere valutate solo al fine di determinare se il concetto di paese di origine sicuro non debba eccezionalmente essere applicato in un caso specifico.

Or. en

Emendamento 55
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo evidenzia che un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento qualifiche, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 17 di tale regolamento. Il considerando della Commissione cerca di eludere tali requisiti.

Emendamento 56
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 57
Damien Carême

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 58
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE	(6) I paesi candidati all'adesione all'UE

hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, ***tranne nelle*** circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.	hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, ***dato che il processo di adesione in sé comporta un monitoraggio continuo e globale del loro rispetto dei criteri di Copenaghen. Fanno eccezione le*** circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese***, come il congelamento del processo di adesione o l'improvviso arretramento sul fronte degli standard democratici nel paese candidato, come nel caso, ad esempio, della Georgia***; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.
	Or. en

Motivazione

Lo status di paese candidato è concesso dal Consiglio europeo a seguito di una valutazione approfondita ed è accompagnato da un monitoraggio costante del rispetto dei criteri di Copenaghen. È necessario un quadro chiaro e prevedibile, in cui le eccezioni siano limitate a circostanze straordinarie e verificabili. Ciò garantisce che l'elenco dell'Unione rimanga credibile, efficace e in linea con il processo di allargamento.

Emendamento 59

Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE ***dovrebbero*** essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure ***il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal*** paese ***è superiore al 20 %***.	(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE ***potrebbero*** essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: ***non*** esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure ***i negoziati di adesione sono stati sospesi. Per ciascun paese candidato dovrebbe essere effettuata una valutazione specifica per paese conformemente all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 e alle fonti elencate all'articolo 61, sulla cui base dovrebbe essere adottata una decisione relativa alla sua designazione come*** paese ***di origine sicuro a livello dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 60

Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE ***dovrebbero*** essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.	(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE ***potrebbero*** essere designati paesi di origine sicuri***, a seguito di una valutazione periodica e basata su elementi concreti effettuata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, tenendo conto di relazioni aggiornate in materia di diritti umani e sicurezza***, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.

Or. en

Emendamento 61
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese***; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %***.	(6) I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese.

Or. en

Emendamento 62
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I paesi candidati all'adesione all'UE	(6) I paesi candidati all'adesione all'UE

hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al ***20*** %.	hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al ***30*** %.

Or. fi

Emendamento 63
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Per quanto riguarda l'Albania, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa

l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Non vi sono indicazioni di respingimento dei cittadini albanesi. In generale, in Albania non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347. L'Albania esercita il controllo sul suo territorio. Non vi è alcun conflitto armato e di conseguenza non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, non vi è alcun rischio di danno grave in Albania ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

L'Albania soddisfa i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo per essere designata paese di origine sicuro. Ciò è e deve essere indipendente dal suo status di paese candidato all'adesione all'UE.

Emendamento 64
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Nelle situazioni in cui l'Unione attiva la protezione temporanea nei confronti di uno specifico paese candidato, si dovrebbe presumere che sia soddisfatta la condizione di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese.

Or. en

Emendamento 65

Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, la sua Costituzione fornisce una base per la condivisione dei poteri tra i popoli costitutivi del paese. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Non vi sono indicazioni di respingimento dei propri cittadini. In generale, in Bosnia-Erzegovina non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347. La situazione della sicurezza nel paese è stabile e normalizzata in parte grazie alla forza di stabilizzazione multinazionale guidata dall'UE (EUFOR ALTHEA). Non vi è alcun conflitto armato. In generale, non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

La Bosnia-Erzegovina soddisfa i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo per essere designata paese di origine sicuro. Ciò è e deve essere indipendente dal suo status di paese candidato all'adesione all'UE.

Emendamento 66
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Per garantire l'applicazione uniforme e la certezza del diritto, la Commissione dovrebbe tenere un registro consolidato delle misure restrittive dell'Unione ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea adottate nei confronti dei paesi terzi e informare senza indugio gli Stati membri di qualsiasi modifica.

Or. en

Emendamento 67
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) Per quanto riguarda il Montenegro, secondo le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i trattati internazionali in materia di diritti umani. Non vi sono indicazioni di respingimento dei propri cittadini. In generale, non vi è alcun rischio di persecuzione in Montenegro ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347. Il Montenegro gode di un elevato livello di pace e le sue autorità civili mantengono un controllo efficace sull'intero territorio del paese e sulle sue forze di sicurezza. In generale, non vi è alcun rischio di danno

grave in Montenegro ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

Il Montenegro soddisfa i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo per essere designato paese di origine sicuro. Ciò è e deve essere indipendente dal suo status di paese candidato all'adesione all'UE.

Emendamento 68
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quinquies) Per quanto riguarda la Macedonia del Nord, secondo le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Non vi sono indicazioni di episodi di respingimento dei propri cittadini. In generale, non vi è alcun rischio di persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347. Le autorità della Macedonia del Nord esercitano un controllo effettivo sul suo territorio. Gode di un elevato livello di pace. In generale, non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

La Macedonia del Nord soddisfa i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo per essere designata paese di origine sicuro. Ciò è e deve essere indipendente dal suo status di paese candidato all'adesione all'UE.

Emendamento 69
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per quanto riguarda il Kosovo[5], secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'Unione. La sua Costituzione include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica in cui il potere è ripartito tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, e il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee. In generale, il quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. Nel Kosovo non vi sono rischi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347[6]. La legislazione nazionale non prevede la pena di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Nel Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono	***soppresso***

minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

[5] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[6] Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

Or. en

Emendamento 70
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per quanto riguarda il Kosovo[5], secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è	***soppresso***

stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'Unione. La sua Costituzione include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica in cui il potere è ripartito tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, e il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee. In generale, il quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. Nel Kosovo non vi sono rischi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347[6]. La legislazione nazionale non prevede la pena di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Nel Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

[5] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[6] Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della

protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

Or. en

Emendamento 71
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per quanto riguarda il Kosovo[5], secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'Unione. La sua Costituzione include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica in cui il potere è ripartito tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, e il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee. In generale, il quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. Nel Kosovo non vi sono rischi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347[6]. La legislazione nazionale non prevede la pena	(7) Per quanto riguarda il Kosovo[5], secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'Unione. La sua Costituzione include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica in cui il potere è ripartito tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, e il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee. In generale, il quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. ***Il Kosovo sta compiendo sforzi significativi per contrastare il traffico e la tratta di esseri umani, ma sono necessari ulteriori sforzi e l'UE dovrebbe***

di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Nel Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

impegnarsi e fornire assistenza al paese in materia. Nel Kosovo non vi sono rischi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347[6]. La legislazione nazionale non prevede la pena di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Nel Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347. ***Si può pertanto concludere che il Kosovo dovrebbe essere designato paese di origine sicuro, in linea con la valutazione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e con la prassi corrente degli Stati membri. Per garantire coerenza e prevedibilità, il Kosovo dovrebbe essere trattato come paese di origine sicuro, di norma. Solo in caso di circostanze chiaramente dimostrabili e straordinarie, come lo scoppio di un conflitto armato, tale designazione dovrebbe essere riesaminata.***

[5] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[6] Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI:

[5] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[6] Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj). http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

Or. en

Motivazione

Il Kosovo soddisfa chiaramente i criteri oggettivi per essere designato paese di origine sicuro, come dimostrato dal bassissimo tasso di riconoscimento a livello dell'UE delle domande di asilo e dal quadro costituzionale che incorpora i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La designazione del Kosovo dovrebbe pertanto seguire un approccio basato su regole, fondato su indicatori oggettivi e che consenta un riesame solo in circostanze eccezionali e verificabili, come lo scoppio di un conflitto armato. Ciò garantisce la credibilità, la stabilità e l'efficacia dell'elenco comune dell'UE.

Emendamento 72
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per quanto riguarda il Kosovo[5], ***secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'Unione. La sua Costituzione include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica in cui il potere è ripartito tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, e il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee.*** In generale, il quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. Nel Kosovo non vi sono rischi	(7) Per quanto riguarda il Kosovo[5], in generale, il ***suo*** quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. Nel Kosovo non vi sono rischi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347[6]. La legislazione nazionale non prevede la pena di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Nel Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347[6]. La legislazione nazionale non prevede la pena di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Nel Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

[5] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[6] Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

[5] Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[6] Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

Or. sk

Emendamento 73
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(7 bis) Per quanto riguarda l'Albania, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 18 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Albania è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Albania verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La pena di morte è stata abolita in tutte le circostanze nel 2007 e la tortura è vietata dalla Costituzione dell'Albania. In Albania non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 74
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine	***soppresso***

sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 75
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni	***soppresso***

dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 76
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	***soppresso***	

Or. en

Emendamento 77
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Alessandro Zan, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo chiariscono che la situazione politica in Bangladesh è precaria da quando è stato rovesciato il precedente governo di Sheikh Hasina,

solo un anno fa. Potranno essere organizzate nuove elezioni soltanto dopo che saranno state intraprese ampie riforme per ripristinare le istituzioni democratiche. La situazione attuale in Bangladesh non è quindi quella in cui vige l'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico, come richiesto dall'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 78
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. ***Sebbene*** il Bangladesh ***mantenga*** in vigore la pena di morte e non ***abbia*** firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza	(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Bangladesh ***mantiene*** in vigore la pena di morte e non ***ha*** firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, ***tuttavia*** le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. ***Tuttavia, il paese non può essere considerato sicuro per alcuni gruppi, in particolare le persone LGBTIQ, le donne, i minori, i membri della minoranza indù e i giornalisti, che sono soggetti a sorveglianza, molestie, violenza, detenzione arbitraria e discriminazione giuridica o sociale. Le persone LGBTIQ sono perseguitate e le donne e i bambini subiscono elevati livelli di violenza di genere e domestica.*** In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 79
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di	(8) Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. ***Il Bangladesh sta compiendo sforzi***

danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	***significativi per contrastare il traffico e la tratta di esseri umani, ma sono necessari ulteriori sforzi e l'UE dovrebbe impegnarsi e fornire assistenza al paese in materia.*** In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente***. Occorre compiere sforzi per incoraggiare fortemente il Bangladesh a ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici***. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

Il Bangladesh soddisfa i criteri oggettivi per essere designato paese di origine sicuro, come dimostrato dal bassissimo tasso di riconoscimento a livello dell'UE e dall'assenza di persecuzioni sistematiche o violenze indiscriminate. L'eliminazione del Bangladesh dall'elenco dell'Unione comprometterebbe la coerenza, frammenterebbe il sistema attraverso pratiche nazionali divergenti e indebolirebbe l'efficienza delle procedure di asilo.

Emendamento 80
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 17 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato dell'1 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Bosnia-Erzegovina è una democrazia parlamentare fondata su una Costituzione che prevede la separazione dell'autorità esecutiva dal potere legislativo, nonché la coesistenza di due entità, la Federazione di Bosnia-Erzegovina e la Republika Srpska. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Bosnia-Erzegovina verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. In Bosnia-Erzegovina non esiste la pena di morte. Non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 81
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo sottolineano che, sebbene il conflitto tra il governo e le FARC sia terminato nel 2016, la situazione generale in Colombia è

caratterizzata dalla presenza di gruppi armati che continuano a operare e ad espandere la propria presenza. Vi sono inoltre diverse categorie di persone a rischio di persecuzione o di danno grave. Una designazione della Colombia come paese di origine sicuro, nonostante questo fatto, significherebbe che "il concetto di paese di origine sicuro tenderebbe ad essere una finzione".

Emendamento 82
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in	***soppresso***

linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 83
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di	***soppresso***

morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 84
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi	***soppresso***

dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 85
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un	(9) Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un

rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. ***La Colombia è uno dei principali paesi ospitanti per i milioni di venezuelani che sono fuggiti alla tirannia del regime di Maduro. Tuttavia, nell'ambito dell'attuale amministrazione, la situazione è peggiorata. Ciononostante,*** in generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

La Colombia dispone di un solido quadro costituzionale a tutela dei diritti umani e il tasso di riconoscimento delle domande di asilo nell'UE è molto basso. Escludere la Colombia dall'elenco contraddirebbe prove oggettive, incoraggerebbe le divergenze nazionali e creerebbe inutili pressioni sui sistemi di asilo. L'elenco dell'Unione dovrebbe rispecchiare la coerenza e la certezza del diritto.

Emendamento 86
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a	***soppresso***

livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 87
Erik Marquardt

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	***soppresso***

Emendamento 88
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i	***soppresso***

progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo sottolineano che, dal colpo di Stato militare del 2013, è l'esercito a essere capo del paese. L'influenza militare si estende sull'economia, la politica e la governance generale. La partecipazione politica è fortemente limitata. La situazione attuale in Egitto non è quindi quella in cui vige l'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico, come richiesto dall'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 89
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun	***soppresso***

rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 90
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti	(10) Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti

umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. ***L'Egitto sta compiendo sforzi significativi per contrastare il traffico e la tratta di esseri umani, ma sono necessari ulteriori sforzi e l'UE dovrebbe impegnarsi e fornire assistenza al paese in materia.*** In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. ***Occorre compiere sforzi per incoraggiare fortemente l'Egitto a ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.*** È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

L'Egitto ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani e i tassi di riconoscimento dell'asilo rimangono molto bassi in tutta l'Unione. Sebbene sussistano

sfide, esse non costituiscono una persecuzione sistematica o una violenza indiscriminata ai sensi del regolamento qualifiche. L'elenco dell'Unione deve basarsi su indicatori oggettivi e non su considerazioni politiche soggettive.

Emendamento 91
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Per quanto riguarda la Georgia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 14 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Georgia è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Georgia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La pena di morte è stata abolita nel 2000 e la tortura è vietata dalla Costituzione della Georgia. In Georgia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Tuttavia, nelle regioni separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, che non sono sotto il controllo effettivo del governo georgiano, sono state segnalate restrizioni alla libertà di movimento, alla partecipazione politica e ai diritti di alcune minoranze etniche.

Inoltre, recenti relazioni e risoluzioni segnalano che la Georgia sta subendo una grave regressione democratica, in quanto il governo imprigiona i leader dell'opposizione, reprime le proteste, minaccia l'indipendenza della magistratura e adotta riforme che limitano il pluralismo politico e la libertà di espressione. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 92
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la	***soppresso***

pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 93
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti	***soppresso***

civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 94
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il	(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. ***L'India sta compiendo sforzi significativi per contrastare il traffico e la tratta di esseri umani, ma sono necessari ulteriori sforzi e l'UE dovrebbe impegnarsi e fornire assistenza al paese in materia.*** In generale, non vi è alcun rischio

secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020***. Occorre compiere sforzi per incoraggiare fortemente l'India a ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici***. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

L'India è la più grande democrazia del mondo, ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani e il tasso di riconoscimento delle domande di asilo presentate da cittadini indiani nell'UE è estremamente basso. La sua inclusione rafforza la credibilità dell'elenco dell'Unione, evita la frammentazione e garantisce procedure di asilo più efficienti.

Emendamento 95
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di	(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di

riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347. ***A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348, categorie di persone chiaramente identificabili sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, tra cui donne e ragazze, cristiani, musulmani, persone LGBTQI, membri delle caste inferiori e delle comunità tribali, giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti della società civile.***
	Or. en

Emendamento 96
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	(11) Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347. ***Tuttavia, dalle informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo risulta anche chiaramente che alcune categorie di persone identificabili possono essere a rischio di danni gravi e/o di persecuzione. Queste categorie includono caste e tribù registrate, musulmani e vittime di violenza di genere.***

Or. en

Motivazione

Sebbene l'India possa in generale essere definita sicura, le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo individuano categorie distinte di persone che potrebbero essere a rischio di persecuzione e/o di danni gravi. A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo, la designazione dell'India come paese di origine sicuro dovrebbe essere effettuata prevedendo un'eccezione per tali categorie di persone chiaramente identificabili.

Emendamento 97
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Per quanto riguarda la Moldova, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 7 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato dell'1 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Moldova è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Moldova verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Non esiste la pena di morte e la tortura è vietata dalla Costituzione della Moldova. In Moldova non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Tuttavia, nella regione

della Transnistria, che non è sotto il controllo effettivo del governo moldavo, sono state segnalate restrizioni delle libertà fondamentali. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 98
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Per quanto riguarda il Montenegro, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 17 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato dell'1 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Montenegro è una repubblica parlamentare e presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Montenegro verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Nel Montenegro non esiste la pena di morte e il paese ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Nel Montenegro non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non

vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 99
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto	***soppresso***

armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

Secondo le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo, è in corso una controversia territoriale in relazione al Sahara occidentale. Ci sono diverse categorie di persone a rischio di persecuzione o di danni gravi tali per cui se il Marocco fosse designato come paese di origine sicuro "il concetto di paese di origine sicuro tenderebbe ad essere una finzione".

Emendamento 100
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e	***soppresso***

politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 101
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto	***soppresso***

internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 102
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non	(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. ***Il Marocco sta compiendo sforzi significativi per contrastare il traffico e la tratta di esseri umani, ma sono necessari ulteriori sforzi e l'UE dovrebbe impegnarsi e fornire assistenza al paese in materia.*** In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai

abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. ***Occorre compiere sforzi per incoraggiare fortemente il Marocco a ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.*** Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

Il Marocco ha ratificato i principali trattati internazionali in materia di diritti umani, mantiene una moratoria sulla pena di morte e non presenta prove di persecuzioni sistematiche ai sensi del diritto dell'UE. Il bassissimo tasso di riconoscimento negli Stati membri ne sostiene l'inclusione. L'esclusione del Marocco comprometterebbe la coerenza e l'efficacia dell'elenco dell'Unione.

Emendamento 103
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di

Emendamento

(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di

riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. ***Tuttavia, il paese non può essere considerato sicuro per alcuni gruppi, in particolare gli attivisti politici, i saharawi e le persone LGBTIQ, che subiscono restrizioni alle libertà, molestie, detenzioni arbitrarie e, nel caso delle persone LGBTIQ, la configurazione come reato delle relazioni tra persone dello stesso sesso con pene detentive fino a tre anni.*** In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 104
Fabienne Keller

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	(12) Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347. ***A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348, categorie di persone chiaramente identificabili sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, tra cui donne e ragazze, marocchini di colore, persone LGBTQI, giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti della società civile.***

Or. en

Emendamento 105
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Per quanto riguarda la Macedonia del Nord, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 17 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato al di sotto dell'1 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Macedonia del Nord è una repubblica parlamentare fondata sul principio della separazione dei poteri. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Macedonia del Nord verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La pena di morte è vietata dalla Costituzione della Macedonia del Nord. Nel paese non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 106

Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Per quanto riguarda la Serbia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 17 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato dell'1 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Repubblica di Serbia è una democrazia parlamentare fondata sul principio della separazione dei poteri. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Serbia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La pena di morte è vietata dalla Costituzione serba. In Serbia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 107
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 108
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 109
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo sottolineano che la nuova Costituzione

adottata in Tunisia nel 2022 compromette lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti umani. Il sistema non è più democratico, ma autocratico. La situazione attuale in Tunisia non è quindi quella in cui vige l'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico, come richiesto dall'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo.

Emendamento 110
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di	***soppresso***

conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 111
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza	(13) Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. ***Si osserva che le norme democratiche nel paese si sono deteriorate nel recente passato. La Tunisia sta compiendo sforzi significativi per contrastare il traffico e la tratta di esseri umani, ma sono necessari ulteriori sforzi e l'UE dovrebbe impegnarsi e fornire assistenza al paese in materia.*** In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.	facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. ***Occorre compiere sforzi per incoraggiare fortemente la Tunisia a ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.*** La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Motivazione

La Tunisia ha in vigore una moratoria di lunga data sulla pena di morte, ha ratificato la Convenzione contro la tortura e non mostra alcuna prova di violenza generalizzata o persecuzione sistematica. Il basso tasso di riconoscimento delle domande di asilo conferma la valutazione. La sua inclusione nell'elenco dell'Unione è necessaria per garantire la coerenza e la credibilità tra gli Stati membri.

Emendamento 112
Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Per quanto riguarda l'Armenia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 8 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato compreso tra il 5 e il 10 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Armenia è una repubblica

parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Armenia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. L'Armenia ha abolito la pena di morte nel suo diritto nazionale già nel 2003 e ha ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riguardante l'abolizione della pena di morte nel 2021. L'Armenia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Sebbene le tensioni rimangano elevate nella regione del Nagorno-Karabakh, attualmente non vi è alcun conflitto armato in corso in Armenia e pertanto non sussiste alcuna minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 113
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Per quanto riguarda l'Algeria, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, attualmente 10 paesi dell'UE+ la designano paese di origine sicuro a livello nazionale nel 2023 e il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 9 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti

internazionali in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato il 16 dicembre 1966, e la Convenzione contro la tortura, ratificata il 12 settembre 1989. L'Algeria è una repubblica costituzionale di tipo semi-presidenziale. Non vi sono indicazioni dell'esistenza di un conflitto armato sul territorio algerino e non sussiste quindi alcuna minaccia derivante da violenze ad esso connesse. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. L'Algeria osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Inoltre, poiché il paese ha aderito alla Convenzione contro la tortura, le autorità sono tenute a rispettare gli obblighi che derivano dalla sua ratifica, in particolare il principio di non respingimento.

Or. fr

Emendamento 114
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Per quanto riguarda l'Algeria, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti

da tale paese è stato del 7 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Algeria è una repubblica presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Algeria verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. L'Algeria osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. L'Algeria ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Algeria non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 115
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Per quanto riguarda la Guinea-Bissau, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese

era basso. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani e, in generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Guinea-Bissau ha abolito la pena di morte e ha ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riguardante l'abolizione della pena di morte. La Guinea-Bissau ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Guinea-Bissau non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 116
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Per quanto riguarda Cabo Verde, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 4 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato dello 0 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Cabo Verde è una repubblica semi-presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione

di cittadini di Cabo Verde verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Cabo Verde ha abolito la pena di morte e ha ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riguardante l'abolizione della pena di morte. Cabo Verde ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. A Cabo Verde non vi è in corso alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 117
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Per quanto riguarda la Guinea, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese era basso. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Guinea verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In

generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, in quanto il governo sta adottando misure concrete per identificare e punire i funzionari che commettono violazioni dei diritti umani. La Guinea ha abolito la pena di morte e ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Guinea non sono in corso conflitti armati e pertanto non sussiste alcuna minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno. In generale, non vi sono persecuzioni nel paese ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 118
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) Per quanto riguarda la Costa d'Avorio, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, un solo Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 22 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costa d'Avorio è una repubblica presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Costa d'Avorio verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti

inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Costa d'Avorio ha abolito la pena di morte e ha ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riguardante l'abolizione della pena di morte. La Costa d'Avorio ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Costa d'Avorio non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 119
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) Per quanto riguarda la Mauritania, secondo le informazioni fornite dall'Agenzia per l'asilo, nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese era basso. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Mauritania verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE)

2024/1347. La Mauritania non ha abolito la pena di morte, ma mantiene una moratoria de facto dal 1987. La Mauritania ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Mauritania non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 120
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quinquies)Per quanto riguarda la Gambia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, quattro Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato al di sotto dell'8 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Gambia è una repubblica presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Gambia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Gambia ha abolito la pena di morte e ha ratificato il secondo

protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riguardante l'abolizione della pena di morte. La Gambia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Gambia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 121
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 sexies) Per quanto riguarda il Ghana, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 14 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato al di sotto dell'8 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Ghana è una repubblica presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Ghana verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Ghana osserva dal 1993 una

moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Ghana ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Ghana non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 122
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 septies) Per quanto riguarda il Perù, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, un solo Stato membro lo designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Perù è una repubblica presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Perù verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun

rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Perù ha abolito la pena di morte per i reati comuni, sebbene mantenga la pena capitale per i reati commessi in tempo di guerra, e ha ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, con una riserva per i periodi di guerra. Il Perù ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Perù non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 123
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 octies) Per quanto riguarda il Senegal, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 12 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 9 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Senegal è una repubblica semi-presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione

di cittadini del Senegal verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Senegal ha abolito la pena di morte e ha ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riguardante l'abolizione della pena di morte. Il Senegal ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Senegal non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 124
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 13 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 nonies) Per quanto riguarda lo Sri Lanka, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, due Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato al di sotto del 15 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Lo Sri Lanka è una repubblica semi-presidenziale. Nulla indica fatti di

espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dello Sri Lanka verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Lo Sri Lanka osserva dal 1976 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Lo Sri Lanka ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Sri Lanka non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

Or. en

Emendamento 125
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Il regolamento (UE) 2024/1348 prevede la possibilità di designare paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione conformemente alle condizioni in esso stabilite.	(14) Il regolamento (UE) 2024/1348 prevede la possibilità di designare paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione conformemente alle condizioni in esso stabilite. ***Dato il maggiore impatto di una designazione come paese sicuro a livello dell'Unione, un paese terzo non dovrebbe essere designato come sicuro a livello dell'Unione se si verificano le circostanze seguenti: esiste una minaccia***

	grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 5 %.

Or. en

Emendamento 126
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 127
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Tuttavia,*** considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco ***e*** Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco***,*** Tunisia***, Algeria, Cabo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Perù, Senegal e Sri Lanka***, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, ***si può concludere che tali paesi soddisfano i criteri per essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 ed*** è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di designare altri paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello nazionale e l'eventuale futura designazione di altri paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione mediante future modifiche del regolamento (UE) 2024/1348.***

Or. en

Emendamento 128
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi	(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi

di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***L'aggiunta di questi paesi all'elenco dei paesi di origine sicuri designati dovrebbe essere accompagnata da una maggiore cooperazione nella gestione della migrazione al fine di garantire una migrazione equa e legale e combattere il traffico e la tratta di esseri umani.***

Or. en

Emendamento 129
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, ***Colombia, Egitto,*** India, Marocco ***e Tunisia***, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione***, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi***, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in ***Albania,*** Bangladesh, ***Bosnia-Erzegovina, Georgia,*** India, ***Moldova, Montenegro,*** Marocco***, Macedonia del Nord e Serbia***, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione ***fatte salve le categorie specifiche di cui all'allegato II***.

Or. en

Emendamento 130
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in	(16) Tuttavia, considerato che, in

generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in ***Bangladesh, Colombia, Egitto***, India, Marocco ***e Tunisia***, ***né in*** Kosovo ***quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi***, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in ***Albania, Bosnia-Erzegovina***, India, Marocco, Kosovo***, Montenegro e Macedonia del Nord***, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***Ove necessario, la designazione dovrebbe essere effettuata con eccezioni per determinate parti del territorio o per categorie di persone chiaramente identificabili.***

Or. en

Emendamento 131
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco ***e*** Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco***,*** Tunisia***, Guinea-Bissau, Guinea e Mauritania***, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 132
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in ***Bangladesh, Colombia, Egitto***, India, ***Marocco e Tunisia, né in*** Kosovo ***quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi***, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in ***Albania, Bosnia-Erzegovina***, India, Kosovo***, Montenegro e Macedonia del Nord***, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***Ove necessario, la designazione dovrebbe essere effettuata con eccezioni per determinate parti del territorio o per categorie di persone chiaramente identificabili.***

Or. en

Emendamento 133
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo ***quale potenziale candidato all'adesione all'Unione***, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Or. sk

Emendamento 134
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano ***immediatamente*** designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 135
Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco ***e*** Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco**,** Tunisia ***e Armenia***, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 136
Fabienne Keller

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in ***Bangladesh, Colombia, Egitto,*** India***,*** Marocco ***e Tunisia***, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in India ***e*** Marocco, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 137
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Tuttavia,*** considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in ***Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né*** in Kosovo ***quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi***, ***è opportuno che*** tali paesi ***siano*** designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	(16) Considerato che, in generale, ***al momento*** non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in ***Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e*** in Kosovo, tali paesi ***possono essere*** designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. ***Tale designazione è riesaminata periodicamente, come previsto dall'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo.***

Or. en

Emendamento 138
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La designazione di paese di origine sicuro nel quadro del presente regolamento consentirà all'Unione di identificare rapidamente nel processo coloro che sono ammissibili all'asilo e coloro che non lo sono, permettendo così di destinare più tempestivamente le risorse ai casi che sono veramente meritevoli di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 139
Jadwiga Wiśniewska, Mariusz Kamiński, Joachim Stanisław Brudziński, Maciej Wąsik

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.	***soppresso***

Or. pl

Motivazione

Al fine di evitare ripetizioni. Il contenuto del considerando 17 è già adeguatamente trattato nel considerando 3.

Emendamento 140
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***La designazione di tali paesi come*** paesi di origine sicuri ***a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale***. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.	(17) ***Il presupposto di*** paesi di origine sicuri ***si dovrebbe applicare solo nel contesto del pieno rispetto del principio di non respingimento e solo dopo che una domanda di asilo è stata esaminata individualmente e il richiedente ha potuto accedere all'intera gamma di servizi e risorse messe a disposizione di tutti i richiedenti nell'ambito della procedura di asilo***. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, ***le donne e in particolare*** le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose***, le vittime di tortura, i membri dell'opposizione*** e i giornalisti. ***Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli del fatto che, per alcuni gruppi minoritari come le persone LGBTIQ, la dichiarazione di appartenere a tale minoranza nell'ambito del processo di asilo può di per sé essere sufficiente a mettere a rischio tali persone nel proprio paese di origine. È pertanto opportuno che non incomba ai richiedenti alcun onere di fornire dimostrazione o prova della propria appartenenza a un gruppo vulnerabile o minoritario, segnatamente qualora tale onere sia lesivo della dignità della persona. È auspicabile garantire il diritto dei richiedenti a un ricorso effettivo in caso di decisione negativa.***

Or. en

Emendamento 141
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti***, avendo ricevuto un'opportunità effettiva nonché accesso a tutte le informazioni pertinenti necessarie a tal fine,*** non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti. ***Qualora un paese terzo non possa essere considerato sicuro per più categorie di persone, ciò preclude la designazione di tale paese come sicuro.***

Or. en

Emendamento 142
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose ***e*** i giornalisti.	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come ***i minori,*** le persone LGBTIQ***, le persone con disabilità***, le vittime di violenza di genere, ***i leader sociali e*** i difensori dei diritti umani, ***i leader ambientalisti e responsabili dei processi di restituzione delle terre,*** le minoranze religiose ***ed etniche,*** i giornalisti***, gli attivisti politici e gli apolidi***.

Or. en

Motivazione

L'elenco dei richiedenti che necessitano di particolare attenzione dovrebbe inoltre rispecchiare le categorie di persone identificate dall'Agenzia per l'asilo come a rischio nelle informazioni da essa fornite. Tale elenco deve includere anche le eccezioni alla designazione di paese di origine sicuro di cui all'allegato.

Emendamento 143
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del

regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica ***in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti***.	regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica.

Or. en

Emendamento 144
Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Alessandro Zan, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose ***ed etniche, gli attivisti politici, gli apolidi*** e i giornalisti.

Or. en

Emendamento 145
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che ***presentano elementi di prova validi attestanti il fatto che*** si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.

Or. fi

Emendamento 146
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano

fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.	fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose***, gli apolidi*** e i giornalisti.

Or. en

Emendamento 147
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le ***persone LGBTIQ, le*** vittime di violenza ***di genere***, i difensori dei diritti umani***,*** le minoranze religiose ***e i giornalisti***.	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le ***donne*** vittime di violenza, i difensori dei diritti umani ***e*** le minoranze religiose.

Or. sk

Emendamento 148
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come ***le persone LGBTIQ,*** le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.	(17) La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.

Or. en

Emendamento 149
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) È opportuno sottolineare l'importanza del patto sulla migrazione e l'asilo quale approccio globale alla gestione della migrazione e dell'asilo, nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne e la fornitura di una protezione umana a coloro che ne hanno realmente bisogno. Pertanto, la rapida applicazione delle

sezioni del patto sulla migrazione e l'asilo che possono già essere applicate è della massima importanza.

Or. en

Emendamento 150
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) È opportuno sottolineare che lo scopo della procedura di frontiera è quello di alleggerire il sistema dall'onere di trattare, attraverso le procedure di asilo, i casi che riguardano in realtà i migranti economici. L'obiettivo è offrire una protezione migliore e più rapida a coloro che hanno diritto alla protezione internazionale, identificandoli precocemente all'interno del sistema.

Or. en

Emendamento 151
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è	***soppresso***

opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Motivazione

Non è stata fornita alcuna giustificazione del motivo per cui tali disposizioni specifiche del patto sulla migrazione e l'asilo dovrebbero essere applicate prima di altre disposizioni del patto, come quelle sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato nel regolamento sulla procedura di asilo, quelle sull'applicazione delle disposizioni di solidarietà nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione o quelle sull'accesso al mercato del lavoro nella direttiva sulle condizioni di accoglienza. In ogni caso, è altamente improbabile che il processo legislativo sia completato in tempo utile per consentire l'applicazione di tali disposizioni prima del giugno 2026.

Emendamento 152
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerato che la situazione	***soppresso***

migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 153
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di	***soppresso***

ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 154
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), del	(18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), del

regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali***, tutelando così i diritti umani delle persone che soddisfano i criteri per richiedere asilo***.

Or. en

Emendamento 155
Jadwiga Wiśniewska, Mariusz Kamiński, Joachim Stanisław Brudziński, Maciej Wąsik

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo ***41***, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai	(18) Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo ***42***, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai

cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.	cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Or. pl

Emendamento 156
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di tenere conto della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, possano farlo con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 157
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di tenere conto della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, possano farlo con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è stata fornita alcuna giustificazione del motivo per cui tali disposizioni specifiche del patto sulla migrazione e l'asilo dovrebbero essere applicate prima di altre disposizioni del patto, come quelle sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato nel regolamento sulla procedura di asilo, quelle sull'applicazione delle disposizioni di solidarietà nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione o quelle sull'accesso al mercato del lavoro nella direttiva sulle condizioni di accoglienza. In ogni caso, è altamente improbabile che il processo legislativo sia completato in tempo utile per consentire l'applicazione di tali disposizioni prima del giugno 2026.

Emendamento 158
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di tenere conto della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale un paese	***soppresso***

terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, possano farlo con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 159
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Inoltre,*** al fine di tenere conto della complessità e ***della realtà*** delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri***, nell'***applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, ***possano farlo*** con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348.	(19) Al fine di tenere conto della complessità e ***dell'evoluzione*** delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri ***abbiano la possibilità di*** applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, con eccezioni per determinate parti del suo territorio o ***per*** categorie di persone chiaramente identificabili, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348***, in maniera ragionevole e non contraria all'obiettivo di tale regolamento***. ***Tale flessibilità garantisce che gli Stati membri possano reagire rapidamente a rischi differenziati, mantenendo nel contempo la coerenza generale con il quadro dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter disporre della flessibilità necessaria per adeguare le proprie designazioni nazionali di paesi di origine sicuri in linea con l'evoluzione della situazione sul campo. Consentire loro di introdurre o applicare tali designazioni prima della data generale di applicazione e di operare distinzioni per regioni o categorie di persone, se del caso,

garantisce che il sistema rimanga credibile e adattabile. Questa opzione evita i ritardi e migliora l'efficacia della gestione dell'asilo, salvaguardando nel contempo la coerenza con l'elenco dell'Unione.

Emendamento 160
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di tenere conto della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, possano farlo con eccezioni per ***determinate parti del suo territorio o*** categorie di persone chiaramente identificabili, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348.	(19) Inoltre, al fine di tenere conto della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, possano farlo con eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili***, come le persone LGBTIQ, gli attivisti politici, i giornalisti, le minoranze religiose o etniche, gli apolidi o le donne***, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 161
Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Alessandro Zan, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Inoltre, al fine di tenere conto della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che ***gli Stati membri***, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare ***a livello nazionale*** un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, ***possano*** farlo con eccezioni per	(19) Inoltre, al fine di tenere conto della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che ***l'UE***, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, ***possa*** farlo con eccezioni per determinate parti del suo territorio o

determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili***, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348***.	categorie di persone chiaramente identificabili***. Tali eccezioni dovrebbero essere specificate nell'allegato del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 162
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione e anticipare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 163
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*

(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione e anticipare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione ***e anticipare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 165
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione ***e anticipare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento viene presentato per ragioni di coerenza.

Emendamento 166
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione e ***anticipare*** l'applicazione ***di alcune*** disposizioni ***del regolamento (UE)***	(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione e ***portare avanti*** l'applicazione ***delle relative*** disposizioni ***al fine di***

2024/1348, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***garantirne la loro concreta e immediata attuazione***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Motivazione

Il funzionamento dell'elenco dell'Unione richiede non solo coerenza, ma anche un'attuazione tempestiva. Indebolire il ruolo dell'Unione rischierebbe di causare una frammentazione e di compromettere la credibilità del concetto di paese di origine sicuro. Sottolineando la competenza dell'Unione e la necessità di un'attuazione concreta e immediata, il regolamento garantisce risultati tangibili e rafforza l'efficienza delle politiche di asilo e rimpatrio in tutti gli Stati membri.

Emendamento 167
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) La Commissione esamina e amplia l'elenco costantemente. Secondo l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), nel 2024 37 paesi terzi avevano tassi di riconoscimento dell'asilo pari o inferiori al 20 % in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 168
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander

Bernhuber

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, garantendo nel contempo un'attuazione equilibrata che sostenga anche l'obiettivo dell'Unione di mantenere procedure di asilo credibili, una gestione efficace della migrazione e la protezione delle frontiere esterne***.

Or. en

Motivazione

Il concetto di paese di origine sicuro è concepito per rispettare i diritti fondamentali e garantire al contempo che le procedure di asilo rimangano credibili ed efficienti. Occorre un approccio equilibrato: la tutela dei diritti individuali deve andare di pari passo con la responsabilità dell'Unione di gestire efficacemente la migrazione e proteggere le sue frontiere esterne. Sottolineare eccessivamente solo una parte di questo equilibrio rischierebbe di compromettere sia la credibilità che la sostenibilità del sistema di asilo dell'UE.

Emendamento 169
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento ***rispetta i*** diritti fondamentali e ***i*** principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(23) Il presente regolamento ***deve essere applicato nel pieno rispetto dei*** diritti fondamentali e ***attenersi ai*** principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dal pertinente diritto internazionale***.

Or. en

Emendamento 170
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento ***rispetta i*** diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(23) Il presente regolamento ***dovrebbe essere applicato nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei*** diritti fondamentali e ***rispetta*** i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 171
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento ***rispetta i*** diritti fondamentali ***e i principi riconosciuti in particolare*** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(23) Il presente regolamento ***deve essere applicato nel pieno rispetto dei*** diritti fondamentali ***sanciti*** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dalla Convenzione per i rifugiati del 1951***.

Or. en

Emendamento 172
Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Alessandro Zan, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento ***rispetta i*** diritti fondamentali ***e i principi***	(23) Il presente regolamento ***deve essere applicato nel pieno rispetto dei*** diritti

riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	fondamentali ***sanciti*** dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 173
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1348,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 174
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 61 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) l'articolo 61 è così modificato:
	a) è inserito il paragrafo seguente:
	"5 bis. Nel valutare se un paese terzo soddisfa le condizioni per essere considerato paese di origine sicuro a norma del presente articolo, gli Stati membri possono tenere conto del fatto che tale paese sia incluso in un elenco dell'Unione o nazionale di paesi terzi sicuri di cui all'articolo 59 del presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 175
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 61, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.	***"***2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili. ***È effettuata una valutazione individuale per ciascun richiedente proveniente da un paese di origine sicuro.";***

Or. en

Emendamento 176
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 61, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo sia un paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali pertinenti e tiene conto, se disponibile, dell'analisi	***"***3. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo sia un paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali pertinenti***, che valutano la situazione delle persone a***

comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303.	***cui si applica il presente regolamento nel paese, compresi gli apolidi,*** e tiene conto, se disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303. ***Tale valutazione si basa su fonti affidabili, verificabili e aggiornate ed è effettuata in modo trasparente. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro non è effettuata prima del completamento di tale valutazione.";***

Or. en

Emendamento 177
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	
"1. I paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non si verifichi una delle circostanze seguenti:	
(a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;	
(b) sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;	

(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 %.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.";

Or. en

Motivazione

L'istituzione di un elenco dell'UE di paesi di origine sicuri pregiudica il diritto a una valutazione individuale delle domande di asilo, trasferisce ingiustamente l'onere della prova sui richiedenti e indebolisce le garanzie procedurali. La designazione automatica dei paesi candidati e l'inclusione di Stati con violazioni dei diritti umani ben documentate riflettono ragioni di opportunità politica anziché esigenze oggettive di protezione.

Emendamento 178
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***all'***articolo 62***, il paragrafo 1*** è così modificato:	(1) ***l'***articolo 62 è così modificato:

Or. en

Emendamento 179
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. I paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non si verifichi una delle circostanze seguenti:	
(a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;	
(b) sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;	
(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 %.";	

Or. en

Emendamento 180
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***

"1. I paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non si verifichi una delle circostanze seguenti:

(a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;

(b) sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;

(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 %.";

Or. en

Emendamento 181
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. I paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione	

all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non si verifichi una delle circostanze seguenti:

(a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;

(b) sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;

(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 %.";

Or. en

Motivazione

L'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sulla procedura di asilo evidenzia che un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento qualifiche, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 17 di tale regolamento. Il nuovo testo dell'articolo 62, paragrafo 1, proposto dalla Commissione mira ad eludere tali requisiti.

Emendamento 182
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) esiste una minaccia grave ***e individuale*** alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;	(a) esiste una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese***, a meno che la minaccia non sia limitata a una specifica area geografica e sia disponibile una protezione efficace in un'altra parte di tale paese***;

Or. en

Emendamento 183
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;	(a) esiste una minaccia ***immediata,*** grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;

Or. fi

Emendamento 184
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un	(a) esiste una minaccia grave***, credibile*** e individuale alla vita o alla persona di un

civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;	civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;

Or. en

Emendamento 185
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) ai fini della lettera a), l'attivazione della protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE nei confronti di tale paese è considerata sufficiente per stabilire l'esistenza di tale minaccia.

Or. en

Emendamento 186
Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) ai fini della lettera b), la Commissione compila e tiene un registro consolidato di tutte le misure restrittive adottate nei confronti di paesi terzi e lo mette a disposizione degli Stati membri. La Commissione informa gli Stati membri ogniqualvolta sia adottata, modificata, sospesa o abrogata una nuova misura restrittiva nei confronti di tali paesi.

Or. en

Emendamento 187
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 %.	(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 % ***del numero totale di decisioni per tale paese terzo emesse dall'autorità accertante***.

Or. en

Emendamento 188
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 %.	(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione ***o ad altre fonti credibili***, superiore al 20 %.

Or. en

Emendamento 189
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al ***20*** %.	(c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al ***30*** %.

Or. fi

Emendamento 190
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione***, a meno che non si verifichi una delle circostanze seguenti:*** ***a) esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;*** ***b) sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del***

trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;

c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 5 %.

Or. en

Emendamento 191
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione***, con eccezioni per determinate parti del loro territorio e per le categorie di persone chiaramente identificabili ivi elencate***.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo, ove necessario, dovrebbero essere previste eccezioni per determinate parti dei territori e per categorie di persone chiaramente identificabili. Questi sono descritti in dettaglio nell'allegato II proposto.

Emendamento 192
Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Alessandro Zan, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato ***II*** sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	1 bis. ***Conformemente al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4,*** i paesi terzi elencati nell'allegato sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 193
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.	1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II ***e nell'allegato I bis*** sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione ***in base alle condizioni previste all'articolo 61***.

Or. en

Emendamento 194
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – punto 1 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis bis. è inserito il seguente paragrafo 1 ter:
	"Ai fini della designazione dei paesi come

	paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, non si applica l'articolo 61, paragrafo 2.";

Or. en

Emendamento 195
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La Commissione riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia per l'asilo e sulla base delle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 61, paragrafo 3.	***"***2. La Commissione riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri ***almeno una volta all'anno e in caso di cambiamento significativo della situazione di un paese terzo, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1***, assistita dall'Agenzia per l'asilo e sulla base delle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 61, paragrafo 3.***";***

Or. en

Emendamento 196
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
	"3 bis. La designazione come paese di origine sicuro di ciascun paese terzo di

cui all'allegato II, nonché di ciascun paese candidato di cui all'allegato I bis, avviene secondo la procedura legislativa ordinaria. La stessa regola si applica alla rimozione dagli elenchi dei paesi di origine sicuri di cui agli allegati II e I bis.";

Or. en

Emendamento 197
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) l'articolo 64 è sostituito dal testo seguente:
	"Designazione di paesi terzi come paesi terzi sicuri a livello nazionale
	1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri diversi da quelli designati a livello dell'Unione.
	2. Gli Stati membri non designano paese terzo sicuro a livello nazionale il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, la sospensione della designazione come paese terzo sicuro a livello dell'Unione.
	3. Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata sospesa la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello dell'Unione, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata

l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste all'articolo 59, paragrafo 1.

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste all'articolo 59, paragrafo 1, da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette a tale paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

A seguito della notifica, la Commissione chiede all'Agenzia per l'asilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo.

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

Il diritto della Commissione di sollevare obiezioni è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è revocata la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro a livello dell'Unione. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di ciascuna notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può presentare, con procedura legislativa ordinaria, una proposta di modifica del presente regolamento al fine di designare tale paese terzo come paese terzo sicuro a livello dell'Unione.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia per l'asilo, entro il 12 giugno 2026 e immediatamente dopo ogni designazione o cambiamento relativo alle designazioni, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e

l'Agenzia per l'asilo degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato in relazione a determinati richiedenti di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera b).";

Or. en

Motivazione

Per fornire un chiaro valore aggiunto a un elenco dell'UE di paesi di origine sicuri, garantire che l'approccio degli Stati membri a tali paesi sia coerente e armonizzato ed evitare pratiche divergenti che portino a differenze in continua espansione nel trattamento delle domande di asilo e dei relativi movimenti secondari, gli elenchi nazionali non dovrebbero più essere utilizzati una volta creato un elenco europeo.

Emendamento 198
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Ogni due anni la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione circa il funzionamento dell'elenco dell'Unione dei paesi di origine sicuri, il suo impatto sulle procedure di asilo e sui tassi di rimpatrio e la cooperazione dei paesi elencati nella gestione della riammissione e della migrazione.

Or. en

Emendamento 199
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*

	(1 bis) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 59 o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere, per un periodo di sei mesi, la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.	***"***1. In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 59 o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato ***con procedura d'urgenza*** conformemente all'articolo 74***, paragrafo 6 bis (nuovo),*** per sospendere, per un periodo di sei mesi, la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.***";***

Or. en

Emendamento 200
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 61, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per ***determinate parti del suo territorio o*** categorie di persone chiaramente identificabili.	***"***2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili.***";***

Or. en

Emendamento 201
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) La Commissione europea, almeno una volta all'anno, in cooperazione con gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, valuta se le condizioni per la designazione di cui al presente paragrafo continuano a essere soddisfatte e, se del caso, propone di modificare di conseguenza l'elenco.

Or. en

Emendamento 202
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 63 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 ter) all'articolo 63, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro ***tre*** mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.	***"***3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro ***cinque*** mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.***";***

Or. en

Emendamento 203

Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 quater) all'articolo 63, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta di cui al paragrafo 3 entro ***tre*** mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se la Commissione presenta detta proposta entro il termine di ***tre*** mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta."	***"***4. L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta di cui al paragrafo 3 entro ***cinque*** mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se la Commissione presenta detta proposta entro il termine di ***cinque*** mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.***";***

Or. en

Emendamento 204
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 74 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 quinquies) all'articolo 74, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 60***,*** 62 ***o 63*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine	***"***6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 60 ***o*** 62 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.***";***

Or. en

Emendamento 205
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 74 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 sexies) all'articolo 74 è inserito il seguente paragrafo 6 bis:
	"6 bis. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 63 entra in vigore immediatamente e si applica finché non siano sollevate obiezioni. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 74, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.";

Or. en

Emendamento 206
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2024/1348

Articolo 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'articolo 79 è così modificato:	***soppresso***
(a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:	
"Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese di origine sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.";	
(b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: ***"Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026.";***	

Or. en

Emendamento 207
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'articolo 79 è così modificato:	***soppresso***

(a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese di origine sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.";

(b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026.";

Or. en

Emendamento 208
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) l'articolo 79 è così modificato:	***soppresso***
(a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:	
"Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a	

decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese di origine sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.";

(b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026.";

Or. en

Emendamento 209
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 79 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese di origine sicuro"	***soppresso***

conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.

Or. en

Motivazione

Non è stata fornita alcuna giustificazione del motivo per cui tali disposizioni specifiche del patto sulla migrazione e l'asilo dovrebbero essere applicate prima di altre disposizioni del patto, come quelle sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato nel regolamento sulla procedura di asilo, quelle sull'applicazione delle disposizioni di solidarietà nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione o quelle sull'accesso al mercato del lavoro nella direttiva sulle condizioni di accoglienza. In ogni caso, è altamente improbabile che il processo legislativo sia completato in tempo utile per consentire l'applicazione di tali disposizioni prima del giugno 2026.

Emendamento 210
Reinhold Lopatka, Lukas Mandl, Angelika Winzig, Sophia Kircher, Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 79 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese di origine sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.	Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese di origine sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE. ***Inoltre gli Stati membri possono applicare l'articolo 62 relativo alla designazione dei paesi di origine sicuri a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, prima della data generale di applicazione.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare l'articolo 62 relativo alla designazione dei paesi di origine sicuri immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, senza dover attendere la data generale di applicazione. Ciò garantisce la certezza del diritto e consente agli Stati membri di rispondere rapidamente alle pressioni migratorie ricorrendo a procedure accelerate legate al concetto di paese di origine sicuro, nel rispetto del quadro generale del regolamento.

Emendamento 211
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 79 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026.";	

Or. en

Motivazione

Non è stata fornita alcuna giustificazione del motivo per cui tali disposizioni specifiche del patto sulla migrazione e l'asilo dovrebbero essere applicate prima di altre disposizioni del patto, come quelle sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato nel regolamento sulla procedura di asilo, quelle sull'applicazione delle disposizioni di solidarietà nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione o quelle sull'accesso al mercato del lavoro nella direttiva sulle condizioni di accoglienza. In ogni caso, è altamente improbabile che il processo legislativo sia completato in tempo utile per consentire l'applicazione di tali disposizioni prima del giugno 2026.

Emendamento 212
Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Alessandro Zan, Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 213
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 214
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II e allegato I bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***il testo dell'allegato*** del presente regolamento ***è aggiunto*** come allegato II.	(3) ***i testi degli allegati*** del presente regolamento ***sono aggiunti*** come allegato II ***e allegato I bis***.

Or. en

Emendamento 215
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 61, il paragrafo 2 è così modificato:
	a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	"2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.";

Or. en

Motivazione

Per fornire un chiaro valore aggiunto a un elenco dell'UE di paesi di origine sicuri, garantire che l'approccio degli Stati membri a tali paesi sia coerente e armonizzato ed evitare pratiche divergenti che portino a differenze in continua espansione nel trattamento delle domande di asilo, gli elenchi nazionali non dovrebbero essere più necessari una volta creato un elenco europeo.

Emendamento 216
Cecilia Strada

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l'articolo 63 è così modificato:
	a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
	"In caso di cambiamenti significativi della situazione di un paese terzo designato come paese di origine sicuro a livello dell'Unione nell'allegato II, se la Commissione ritiene, sulla base della valutazione circostanziata di cui al primo comma, che le condizioni di cui all'articolo 61 siano soddisfatte ma che debbano essere previste ulteriori eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili, o che debba essere modificato l'elenco delle eccezioni di cui all'allegato II, essa adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per includere tali eccezioni aggiuntive o tali modifiche.";

Or. en

Motivazione

Se sono introdotte eccezioni nei paesi elencati nell'allegato a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, alla Commissione deve essere concesso il potere di proporre di aggiungere o eliminare tali eccezioni qualora ciò sia giustificato a seguito di una valutazione circostanziata.

Emendamento 217
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente	

applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Or. en

Emendamento 218
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.

Or. en

Emendamento 219
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Allegato 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Allegato I bis
	I paesi candidati seguenti sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione:
	Albania
	Bosnia-Erzegovina
	Georgia (a condizione che la Commissione chieda all'Agenzia dell'UE per l'asilo di fornire una valutazione preliminare affinché tale paese sia preso in considerazione ai fini della designazione come paese di origine sicuro a livello dell'Unione)
	Moldova (a condizione che la Commissione chieda all'Agenzia dell'UE

	per l'asilo di fornire una valutazione preliminare affinché tale paese sia preso in considerazione ai fini della designazione come paese di origine sicuro a livello dell'Unione)
	Montenegro
	Macedonia del Nord
	Serbia

Or. en

Emendamento 220
Damien Carême

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
ALLEGATO II	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 221
Damien Carême

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
I paesi terzi seguenti sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione:	***soppresso***
Bangladesh	
Colombia	
Egitto	
India	

Kosovo*

Marocco

Tunisia

Or. fr

Emendamento 222
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Senegal	

Or. en

Motivazione

La proposta menziona un tasso di accettazione delle domande di asilo inferiore al 20 %, ma non lo applica; sono menzionati solo sette paesi con tassi di accettazione delle domande di asilo inferiori al 5 %; vogliamo quindi aggiungere paesi con un tasso di accettazione delle domande di asilo inferiore al 20 %.

Emendamento 223
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Perù	

Or. en

Motivazione

La proposta menziona un tasso di accettazione delle domande di asilo inferiore al 20 %, ma

non lo applica; sono menzionati solo sette paesi con tassi di accettazione delle domande di asilo inferiori al 5 %; vogliamo quindi aggiungere paesi con un tasso di accettazione delle domande di asilo inferiore al 20 %.

Emendamento 224
Milan Uhrík

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Turchia	

Or. en

Motivazione

La proposta menziona un tasso di accettazione delle domande di asilo inferiore al 20 %, ma non lo applica; sono menzionati solo sette paesi con tassi di accettazione delle domande di asilo inferiori al 5 %; vogliamo quindi aggiungere paesi con un tasso di accettazione delle domande di asilo inferiore al 20 %.

Emendamento 225
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Bangladesh	***soppresso***

Or. en

Emendamento 226
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Allegato 1

Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Bangladesh	***soppresso***

Or. en

Emendamento 227
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Bangladesh	***soppresso***

Or. en

Emendamento 228
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Bangladesh	Bangladesh ***(con l'esclusione di persone LGBTIQ, donne, bambini, membri della minoranza indù e giornalisti)***

Or. en

Emendamento 229
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Colombia	***soppresso***

Or. en

Emendamento 230
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Colombia	***soppresso***

Or. en

Emendamento 231
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Colombia	***soppresso***

Or. en

Emendamento 232

Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Albania

Or. en

Emendamento 233
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Bosnia-Erzegovina

Or. en

Emendamento 234
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Alessandro Zan, Sandro Ruotolo, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Montenegro

Or. en

Emendamento 235
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Macedonia del Nord

Or. en

Emendamento 236
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Egitto	***soppresso***

Or. en

Emendamento 237
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*

Egitto	***soppresso***

Or. en

Emendamento 238
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Egitto	***soppresso***

Or. en

Emendamento 239
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
India	***soppresso***

Or. en

Emendamento 240
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
India	India ***(con l'esclusione di donne e ragazze,***

	cristiani, musulmani, persone LGBTQI, membri di caste inferiori e comunità tribali, giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti della società civile)

Or. en

Emendamento 241
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
India	India ***ad eccezione delle seguenti categorie di persone:*** ***caste e tribù registrate;*** ***musulmani;*** ***vittime di violenza di genere***

Or. en

Emendamento 242
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Ana Catarina Mendes, Sandro Ruotolo, Alessandro Zan, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Marocco	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Marocco	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Marocco	Marocco ***(con l'esclusione di donne e ragazze, marocchini di colore, persone LGBTQI, giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti della società civile)***

Or. en

Emendamento 245
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Marocco	Marocco ***(con l'esclusione di attivisti politici, saharawi e persone LGBTIQ)***

Or. en

Emendamento 246
Cecilia Strada, Murielle Laurent, Matjaž Nemec, Birgit Sippel, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Alessandro Zan, Francisco Assis, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tunisia	***soppresso***

Or. en

Emendamento 247
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tunisia	***soppresso***

Or. en

Emendamento 248
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tunisia	***soppresso***

Or. en

Emendamento 249
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1) Bosnia-Erzegovina;
	Montenegro;
	Macedonia del Nord;

Or. en

Emendamento 250
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Algeria

Or. en

Emendamento 251
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Costa d'Avorio

Or. en

Emendamento 252
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Gambia

Or. en

Emendamento 253
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Ghana

Or. en

Emendamento 254
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***Perù***

Or. en

Emendamento 255
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***Senegal***

Or. en

Emendamento 256
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***Sri Lanka***

Or. en

Emendamento 257
Susanna Ceccardi, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Marieke Ehlers, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci, Jaroslav Bžoch, Anna Maria Cisint, Pascale Piera, Petra Steger, Jorge Buxadé Villalba, Alexandre Varaut

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– ***Cabo Verde***

Or. en

Emendamento 258
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Guinea Bissau

Or. en

Emendamento 259
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Guinea

Or. en

Emendamento 260
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Alexandre Varaut, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Mauritania	

Or. en

Emendamento 261
Jaroslav Bžoch, António Tânger Corrêa, Nikola Bartůšek

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (UE) 2024/1348
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Armenia	

Or. en